



COMPENDI LEX IURIS

L. DELLA RAGIONE
P. DELL'ANNO

COMPENDI LEX IURIS



Quest'opera è rivolta a coloro che si trovano ad affrontare lo studio del Diritto processuale penale in vista di prove scritte e orali relative a concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale ed universitaria.

In particolare, il Curatore e gli Autori hanno cercato di agevolare l'apprendimento degli snodi del processo penale, delle categorie generali e dei diversi istituti, di cui si è inteso offrire un quadro d'insieme funzionale alle esigenze di chi si trova nella condizione di dover preparare rapidamente una prova di concorso o di esame in tale materia, concentrando l'attenzione sulle nozioni e sulle questioni più significative dal punto di vista teorico-sistematico, ma al contempo dando spazio alle questioni pratiche di maggiore attualità giuridica.

Il percorso di apprendimento, inoltre, è facilitato da *domande di approfondimento* e *focus giurisprudenziali*, che hanno lo scopo di collaudare la capacità di consentire l'assimilazione degli istituti e dell'evoluzione del processo penale, con particolare riferimento alla dimensione del 'diritto vivente'.

Pierpaolo Dell'Anno

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, e Avvocato Cassazionista. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui i lavori monografici: Il procedimento per i reati ministeriali, Ufficialità per la prova e neutralità della giurisdizione, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale. È inoltre autore di numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste di settore, tra le quali "Diritto penale e processo", "Archivio penale", e "Giurisprudenza Italiana".




Luca Della Ragione

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e Dottore di ricerca in diritto penale alla Federico II di Napoli. Curatore di opere collettanee e autore di numerosi articoli scientifici, oltre che di volumi in diritto penale e diritto processuale penale per concorsi pubblici. Relatore a convegni di rilievo nazionale e ad eventi formativi in materie giuridiche.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

-  Domande d'esame più ricorrenti
-  Svolgimento delle risposte
-  Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



€ 28,00

ISBN 979-12-80563-34-7



9 791280 563347

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®
EDITORE

LEX IURIS®

EDITORE

COMPENDI LEX IURIS



Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Domande d'esame più ricorrenti



Svolgimento delle risposte



Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



LEX IURIS®
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Print on Web S.r.l. - Via Napoli, 85 - 03036 Isola del Liri (Fr)

I volumi di Lex Iuris sono stampati con carta Book fine, prodotta a basso impatto ambientale e utilizzando il 100% di fibre fresche provenienti da foreste svedesi gestite in modo sostenibile.

LEX IURIS[®]
E D I T O R E

ISBN volume 979-12-80563-34-7
2023 © Lex Iuris S.r.l.
40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001
www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

Indice

Autori	17
Introduzione	19

Capitolo I IL PROCESSO PENALE di *Pierpaolo Dell'Anno*

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio	21
2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria	22
3. Il giusto processo	23
4. Processo penale e CEDU	32
5. Processo penale e diritto UE	35
6. La successione delle norme processuali nel tempo	37
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	39
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	41

Capitolo II I SOGGETTI

SEZIONE I – IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA (di <i>Luca Della Ragione</i>)	43
1. I soggetti e le parti processuali	43
2. Giudice e giurisdizione penale	44
3. Il giudice nella Costituzione	45
4. La cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali	46
5. La capacità del giudice	48
6. Le incompatibilità	49
7. I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione	55
8. La competenza	57
9. I conflitti di giurisdizione e di competenza	66
10. L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale e monocratica	68
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	70
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	72
SEZIONE II – IL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Nicodemo Lionetti</i>)	74
1. Il pubblico ministero e la sua precisa collocazione nell'organizzazione dello Stato	74
2. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero	77
3. Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	78
4. La ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i diversi uffici di procura	79

5. I rapporti all'interno del medesimo ufficio di pubblico ministero e i rapporti tra diversi uffici di pubblico ministero	81
6. Le funzioni del pubblico ministero	85
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	88
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	89
SEZIONE III – LA POLIZIA GIUDIZIARIA (di <i>Pierluigi Zarra</i>)	91
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni	91
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria	93
3. Ufficiali e agenti di P.G.	94
4. Tipo di attività posta in essere dalla P.G.	95
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	97
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	99
SEZIONE IV – L'IMPUTATO (di <i>Maria Trombetta</i>)	101
1. Distinzione tra indagato ed imputato	101
2. Assunzione e perdita della qualità di imputato	102
3. L'individuazione e l'identificazione	103
4. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato	104
5. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa	106
6. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p.	108
7. Imputato persona giuridica	109
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	111
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	112
SEZIONE V – IL DIFENSORE (di <i>Patrizia Giusti e Myriam Incoronata Robbe</i>)	114
1. Cenni storici	114
2. Caratteri generali del mandato difensivo	115
3. Il diritto di difesa	116
4. Il difensore nel procedimento e nel processo	118
5. Difesa tecnica: mandato di fiducia, d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato	119
6. I principali doveri deontologici dell'Avvocato	122
7. Il diritto di astensione dalle udienze	124
8. Conclusioni	125
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	126
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	127
SEZIONE VI – ALTRI SOGGETTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	128
1. La persona offesa dal reato	128
2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato	129
3. La parte civile	130
4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria	133
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	136
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	137

Capitolo III GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI. ATTI E POTERI DEL GIUDICE E DELLE PARTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	139
1. Inquadramento generale	139
2. La lingua degli atti e la traduzione	140
3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto	142
4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione	143
5. Gli atti delle parti	144
6. Le forme dei provvedimenti del giudice	145
7. Il procedimento in camera di consiglio	147
8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità	149
9. Accesso a programmi di giustizia riparativa	151
10. La correzione dell'errore materiale	154
11. I poteri coercitivi del giudice	155
12. Partecipazione a distanza	157
13. Il regime di pubblicazione degli atti	158
14. La circolazione di atti e di informazioni	161
15. La documentazione degli atti	162
16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia	165
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	175
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	177
SEZIONE II – LE NOTIFICAZIONI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	180
1. Generalità	180
2. Gli organi e le forme delle notificazioni	181
3. Le forme semplificate e gli equipollenti	183
4. Le notificazioni all'imputato	185
5. Le notificazioni successive alla prima	188
6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso	190
7. Le notificazioni alle altre parti	192
8. La documentazione e le nullità	194
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	196
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	197
SEZIONE III – PATOLOGIA DEGLI ATTI E TERMINI PROCESSUALI (di <i>Elena Delle Site</i>)	198
1. Premessa	198
2. L'inammissibilità	201
3. La decadenza	202
4. Nullità	207
5. Inutilizzabilità	214
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	217

Capitolo IV LE PROVE

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI (di <i>Gaia Tessitore</i>)	219
1. La nozione di prova e le sue diverse accezioni: premesse costituzionali	219
2. La prova scientifica	222
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova	225
4. L'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti	229
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	231
SEZIONE II – MEZZI DI PROVA (di <i>Costanza Corridori</i>)	232
1. La testimonianza	232
2. Esame delle parti	247
3. Confronto	249
4. Ricognizioni	250
5. Esperimenti giudiziali	251
6. Perizia	251
7. La consulenza tecnica di parte	253
8. Documenti	254
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	258
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	260
SEZIONE III – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	261
1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova	261
2. Le ispezioni	261
3. Le perquisizioni	263
4. Il sequestro probatorio	265
5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni	267
6. Le videoriprese	297
7. I tabulati telefonici	298
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	300
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	303

Capitolo V LE MISURE CAUTELARI

SEZIONE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI (di <i>Luca Forte</i>)	305
1. Principi costituzionali e sovranazionali, caratteri generali e classificazioni	305
2. Condizioni di applicabilità	322
3. Esigenze cautelari	324
4. Criteri di scelta delle misure	326
5. Il procedimento cautelare	329
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali	339
7. La riparazione per l'ingiusta detenzione	342
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	345
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	346

SEZIONE II – MISURE CAUTELARI REALI (di Luca Forte)	347
1. Caratteri generali.....	347
2. Sequestro conservativo. Presupposti ed effetti.....	347
3. Sequestro preventivo. Presupposti ed effetti.....	353
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	359
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	360

Capitolo VI LE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE I – NOZIONI GENERALI (di Pierpaolo Dell'Anno)	361
1. Caratteri generali e finalità delle indagini preliminari.....	361
2. La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero.....	361
3. Il giudice per le indagini preliminari.....	362
4. L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti.....	363
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	365
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	366

SEZIONE II – NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (di Pierpaolo Dell'Anno)	367
1. La notizia di reato.....	367
2. La denuncia.....	358
3. Il registro delle notizie di reato.....	370
4. Le condizioni di procedibilità.....	378
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	387
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	389

SEZIONE III – ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (di Pierpaolo Dell'Anno)	391
1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria.....	391
2. L'obbligo di informare il pubblico ministero.....	392
3. L'assicurazione delle fonti di prova.....	393
4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone.....	393
5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria.....	399
6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza.....	401
7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio.....	402
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	404
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	406

SEZIONE IV – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO (di Pierpaolo Dell'Anno)	408
1. L'attività del pubblico ministero.....	408
2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile.....	408
3. L'individuazione di persone e di cose.....	410
4. L'assunzione di informazioni.....	410
5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso.....	411
6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore.....	412
7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa.....	413

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega	414
9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero	415
10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	415
11. L'avocazione delle indagini	416
12. La documentazione degli atti di indagine	417
13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato	419
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	420
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	422
SEZIONE V – ARRESTO E FERMO (di Pierluigi Zarra)	425
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale	425
2. L'arresto	427
3. Il fermo di indiziato di delitto	432
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	433
5. Il procedimento nei casi di arresto e fermo	433
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	438
SEZIONE VI – LE INDAGINI DIFENSIVE (di Elena Delle Site)	441
1. Premessa	441
2. Atti tipici: colloquio, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare	443
3. Altri atti	446
4. L'esito dell'attività investigativa	447
5. Utilizzazione delle investigazioni difensive	448
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	450
SEZIONE VII – INCIDENTE PROBATORIO (di Elena Delle Site)	451
1. Funzione dell'istituto	451
2. I casi di incidente probatorio	451
3. Il procedimento, La richiesta	453
4. L'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio	460
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	462
SEZIONE VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (di Rita Castellani) ..	464
1. La durata delle indagini	464
2. Archiviazione	472
3. Esercizio dell'azione penale	482
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	492
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	494

Capitolo VII
UDIENZA PRELIMINARE
di *Giuseppe Murone*

1. Considerazioni generali	497
2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare	499
3. La costituzione delle parti	501
4. Lo svolgimento ordinario dell'udienza	507
5. L'integrazione delle indagini	509

6. La modifica dell'imputazione	511
7. Gli esiti dell'udienza preliminare	513
8. Le impugnazioni e la revoca	521
9. La formazione dei fascicoli	524
10. Gli epiloghi anticipati del processo	525
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	527
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	531

Capitolo VIII
I PROCEDIMENTI SPECIALI
di Angelo Zampaglione

1. I procedimenti speciali nel nostro sistema processuale	533
2. Il giudizio abbreviato: fisionomia ed evoluzione normativa	536
3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti	547
4. Il giudizio direttissimo: considerazioni introduttive	557
5. Il giudizio immediato	563
6. Il procedimento per decreto	573
7. La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura del rito	579
8. L'oblazione	588
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	590
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	592

Capitolo IX
LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
di Pierpaolo Dell'Anno

1. Indispensabili premesse di sistema	595
2. La nozione di giustizia riparativa	596
3. Definizioni relative ai soggetti principali: peculiarità	596
4. Principi generali della giustizia riparativa	597
5. Obiettivi della giustizia riparativa	599
6. Programmi di giustizia riparativa	599
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	601

Capitolo X
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI E ATTI PRELIMINARI (di Gaia Tessitore)	603
1. Il dibattimento: principi generali	603
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento	612
3. Il compimento di atti urgenti e le indagini integrative	613
4. La citazione di testimoni, periti e consulenti	614
5. Il proscioglimento anticipato	615
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	617
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	618

SEZIONE II – DIBATTIMENTO (di <i>Vincenzo Bessem Hediji</i>)	619
1. Gli atti introduttivi. La costituzione delle parti	619
2. Le questioni preliminari	622
3. L'istruzione dibattimentale	622
4. Le nuove contestazioni	625
5. La correlazione fra accusa e sentenza	631
6. L'assunzione delle prove. L'esame incrociato	631
7. La discussione finale	645
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	646
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	648
SEZIONE III – LA SENTENZA (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)	650
1. La deliberazione del giudice	650
2. La struttura della sentenza	653
3. Atti successivi alla deliberazione	664
4. I vizi della sentenza	665
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	667
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	668

Capitolo XI
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Le riforme legislative	669
2. La clausola di rinvio	669
3. Il procedimento senza udienza preliminare: la citazione diretta a giudizio	670
4. Il rito ordinario (con udienza preliminare)	677
5. I procedimenti speciali	677
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	681
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	682

Capitolo XII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace	685
2. La competenza	686
3. Le indagini preliminari	687
4. L'esercizio dell'azione penale	690
5. La fase del giudizio	694
6. Definizioni alternative del procedimento	696
7. Le impugnazioni	698
8. L'esecuzione della sentenza	699
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	700
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	702

Capitolo XIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE
di *Maria Chiara Fusco*

1. La <i>ratio</i> del procedimento minorile	705
2. Gli organi del procedimento	706
3. Misure precautelari e cautelari	706
4. Udiienza preliminare e dibattimento	709
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	712
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	713

Capitolo XIV
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
di *Donato Polidoro*

1. Considerazioni preliminari	715
2. La natura giuridica della responsabilità degli enti	716
3. I presupposti normativi per l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001	717
4. Il sistema sanzionatorio	721
5. Il procedimento	724
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	728
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	732

Capitolo XV
LE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	735
1. Classificazioni e principio di tassatività	735
2. Le condizioni dell'impugnazione	738
3. I soggetti legittimati ad impugnare	739
4. Conversione dell'impugnazione	744
5. Gli effetti della proposizione dell'impugnazione	744
6. Forma e termini dell'impugnazione	746
7. Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese	752
8. Impugnazioni e prescrizione	753
9. Confisca allargata e prescrizione	754
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	757
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	759
SEZIONE II – APPELLO (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i>)	761
1. Definizione	761
2. Appello principale e appello incidentale	762
3. Appello contro le sentenze di condanna	763
4. Appello contro le sentenze di proscioglimento	763

5. La cognizione del giudice nei vari casi di appello ed il divieto di <i>reformatio in peius</i>	766
6. Lo svolgimento del giudizio di appello	772
7. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	776
8. L'assenza dell'imputato in appello	781
9. Il concordato in appello	782
10. Condanna in primo grado ed estinzione per prescrizione in appello l'interpretazione della Corte costituzionale	788
11. La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	789
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	791
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	793

SEZIONE III – IL RICORSO PER CASSAZIONE (di *Edoardo Campisi*)

1. Nozione e funzioni della Corte di Cassazione	795
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione	796
3. I motivi di ricorso	798
4. Il difensore	803
5. Il procedimento. Gli atti preliminari al giudizio	803
6. Le sentenze della Corte di Cassazione	808
7. Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione	813
8. Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione	815
9. Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio	815
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	817
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	819

SEZIONE IV – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA (LEGGE N. 134 DEL 2021) (di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*)

1. L'improcedibilità dell'azione penale: profili generali	822
2. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. e causa di proscioglimento	824
3. L'improcedibilità nei giudizi di rinvio	824
4. Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione	825
5. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione	826
6. Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p.	827
7. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale	829

SEZIONE V – I RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE (di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*)

1. Il ricorso per errore materiale o di fatto	831
2. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 628- <i>bis</i> , intr. con d.lgs. n. 150 del 2022)	832
3. La revisione: presupposti e casi	834
4. La riparazione dell'errore giudiziario	836
5. Il nuovo art. 629- <i>bis</i> c.p.p. e la rescissione del giudicato	837
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	840
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	841

Capitolo XVI
IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Il giudicato ed il <i>ne bis in idem</i>	843
2. L'efficacia del giudicato penale.....	845
3. Gli organi della fase esecutiva.....	847
4. L'esecuzione delle pene detentive.....	848
5. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.....	849
6. L'esecuzione delle pene pecuniarie.....	850
7. L'esecuzione delle pene sostitutive.....	851
8. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.....	851
9. Il giudice dell'esecuzione.....	852
10. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).....	853
11. La magistratura ed il procedimento di sorveglianza. Gli artt. 4- <i>bis</i> e 41- <i>bis</i> ord. pen.....	865
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	872
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	873

Capitolo XVII
I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE
di *Tommaso Palamone*

1. I rapporti con le autorità straniere.....	875
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea.....	876
3. L'estradizione.....	878
4. Il mandato d'arresto europeo.....	881
5. Le rogatorie.....	884
6. Effetti delle sentenze penali straniere.....	888
7. Esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.....	889
8. Il trasferimento dei procedimenti penali.....	890
9. L'Ordine europeo di indagine penale (OEI).....	890
10. Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca nell'ambito dell'Unione Europea.....	892
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	897
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	898

Capitolo XVIII
IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
di *Giuseppe Murone*

1. Lineamenti del sistema delle misure di prevenzione.....	901
2. Destinatari, attualità della pericolosità sociale e principio di autonomia.....	902
3. Misure di prevenzione personali.....	904
4. Misure di prevenzione patrimoniali.....	905
5. Principio di autonomia e giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione.....	907
6. Procedimento di prevenzione personale.....	908

7. Particolarità del procedimento di prevenzione patrimoniale.....	914
8. Il sistema delle impugnazioni.....	916
9. Il giudicato.....	918
10. Revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e revocazione della confisca .	919
11. Modifica e revoca delle misure di prevenzione.....	920
FOCUS GIURISPRUDENZIALE	921
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO	924

Sezione III
ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
di Pierpaolo Dell'Anno

SOMMARIO

1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria. 2. L'obbligo di informare il pubblico ministero. 3. L'assicurazione delle fonti di prova. 4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone. 4.1 Le sommarie informazioni dall'indagato. 4.2 Le altre sommarie informazioni. 5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria. 6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza. 7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria

La distinzione tra attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ed attività del pubblico ministero ha lo scopo di precisare la differente regolamentazione degli atti sotto vari aspetti, tra cui l'esercizio di poteri coercitivi e la tutela del diritto di difesa.

Si osservi, ad esempio, la differente disciplina della perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria (art. 352 c.p.p.) e di quella ordinata dal pubblico ministero (art. 247 c.p.p.): la prima può avvenire in casi di flagranza o evasione, deve essere sottoposta a convalida del pubblico ministero e comporta l'avviso all'indagato che sia presente della facoltà di nominare un difensore di fiducia; per la seconda, invece, non è richiesto il requisito della flagranza o dell'evasione, non è necessaria la convalida ed occorre che sia nominato un difensore d'ufficio all'indagato che sia presente e che non abbia nominato un difensore di fiducia.

L'attività di investigazione consiste sia nel compimento di atti atipici (es.: appostamenti, pedinamenti, accertamenti di vario genere), sia nel compimento di atti tipici, specificamente disciplinati (artt. 349-354 c.p.p.: rilievi, perquisizioni, accertamenti urgenti, ecc.).

Al riguardo, si distingue tra:

- 1) attività di iniziativa autonoma in senso stretto, che prende avvio dal momento in cui è pervenuta la notizia di reato e termina nel momento in cui il pubblico ministero ha impartito le sue direttive;
- 2) attività di iniziativa successiva in senso ampio, che si realizza dopo la ricezione delle direttive emesse dal pubblico ministero e che, come si è detto più ampiamente nel par. 1.1, può a sua volta articolarsi in iniziativa guidata dal pubblico ministero ed in iniziativa parallela, cioè anche al di fuori delle direttive che vengono dal magistrato;
- 3) attività di iniziativa integrativa, svolta sulla base dei dati emersi

Atti atipici e
atti tipici

Le possibili
iniziative

a seguito del compimento di atti delegati dal pubblico ministero (quando, ad esempio, da un interrogatorio delegato emergono fonti di prova da assicurare).

2. L'obbligo di informare il pubblico ministero

L'attività informativa della polizia giudiziaria viene in considerazione sotto un duplice profilo: come attività diretta ad acquisire dati cognitivi relativi all'esistenza di un fatto penalmente rilevante (artt. 55 e 330 c.p.p.) e come attività diretta a comunicare la notizia di reato al pubblico ministero (art. 347 c.p.p.). Si tratta di adempimenti distinti ma logicamente e cronologicamente consequenziali. L'art. 347 c.p.p., che disciplina questo secondo profilo, stabilisce che la polizia giudiziaria, una volta che abbia ricevuto una notizia di reato, è tenuta ad informare per iscritto il pubblico ministero. Il termine entro cui l'obbligo deve essere adempiuto varia in relazione a determinate situazioni previste dalla norma citata: di regola la notizia di reato deve essere comunicata "senza ritardo", cioè appena possibile e senza ingiustificati indugi.

Eccezioni

Sono tuttavia previste delle eccezioni, in corrispondenza delle quali l'adempimento dell'obbligo di informare il pubblico ministero deve essere assolto immediatamente (art. 347, comma 3, c.p.p.), anche in forma orale (seguita senza ritardo da quella scritta): si tratta dei casi di urgenza ovvero delle ipotesi in cui venga in rilievo uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1-6 c.p.p. oppure uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582 e 583-*quinqüies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, commi 1, n. 2, 5 e 5.1 e 577, comma 1, n. 1 e comma 2, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* c.p.; il termine è invece di quarantotto ore nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia compiuto un atto garantito (art. 347, comma 2-*bis*, c.p.p.). Infine, in caso di arresto in flagranza o di fermo è imposto alla polizia giudiziaria l'obbligo di informare immediatamente il pubblico ministero (art. 386, comma 1, c.p.p.).

Contenuti

L'informativa ha contenuti dettagliati e vincolati e deve essere redatta normalmente in forma scritta, fatti salvi particolari ragioni di urgenza o particolari gravi delitti (art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1-6, c.p.p.) nei quali casi è necessario fornire immediatamente l'informativa anche in forma orale, seguita senza ritardo dalla trasmissione cartacea, telematica, ovvero attraverso supporto magnetico (art. 347, comma 3, c.p.p. e art. 108-*bis* disp. att. c.p.p.).

L'informativa contiene gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, l'indicazione delle fonti di prova e delle attività

compiute, il giorno e l'ora di acquisizione della notizia di reato nonché, laddove possibile, generalità, domicilio e quant'altro vale alla identificazione dell'indagato, della persona offesa e di coloro in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto. Alla informativa si deve allegare la documentazione relativa alle attività d'indagine compiute ed indicare se vi sono attività d'indagine in corso (art. 347, commi 1, 2 e 4, c.p.p.).

3. L'assicurazione delle fonti di prova

Attività tipica e atipica

Anche dopo la trasmissione della comunicazione della notizia di reato la polizia giudiziaria mantiene il potere di espletare un ventaglio di attività ad iniziativa e può dunque continuare nei propri compiti (art. 348 c.p.p.), con il solo divieto di compiere atti in contrasto con le direttive impartite dal magistrato.

Come già anticipato, si è soliti suddividere l'attività investigativa della polizia giudiziaria in atipica e tipica. Si distingue, altresì, tra:

- 1) attività di investigazione diretta, che si svolge immediatamente su persone o cose (es.: perquisizione);
- 2) attività di investigazione indiretta, che si avvale del contributo informativo di terzi (es.: sommarie informazioni).

L'attività investigativa della polizia giudiziaria può essere:

- 1) autonoma, ossia svolta dopo l'acquisizione della notizia di reato ma prima dell'intervento del pubblico ministero;
- 2) guidata, compiuta cioè in base ad istruzioni impartite dal pubblico ministero;
- 3) integrativa, nei casi in cui sia imposta da elementi emersi dopo l'intervento del pubblico ministero, per consolidare circostanze già note o per fornire nuovi spunti investigativi;
- 4) parallela, ovvero svolta al di fuori delle direttive del pubblico ministero, in attuazione di scelte investigative caratterizzate da una autonomia strategica della polizia giudiziaria;
- 5) delegata, compiuta cioè in esecuzione di specifica delega emessa dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 c.p.p.).

4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone

L'identificazione è l'atto, disciplinato dall'art. 349 c.p.p., attraverso il quale viene attribuito un nome ad una persona fisica già individuata, della quale però non si conoscono le generalità.

L'art. 349 c.p.p. disciplina l'identificazione della persona sottoposta ad indagini e delle persone informate dei fatti. L'atto di iden-

tificazione può avere una sua autonomia, ma può anche essere il presupposto di un altro atto, come ad esempio l'assunzione di sommarie informazioni (artt. 350 e 351 c.p.p.). È ovvio, infatti, che prima dell'assunzione di tali informazioni, la polizia giudiziaria deve procedere alla identificazione del dichiarante secondo quanto dispone l'art. 349 c.p.p. nonché, quando la persona da identificare è l'indagato, secondo quanto dispongono gli artt. 66 e 349 c.p.p. e l'art. 21 disp. att. c.p.p.

La dichiarazione delle generalità e delle altre indicazioni relative alla identità personale integra un obbligo penalmente sanzionato (art. 496 c.p., in caso di false dichiarazioni e art. 651 c.p., in caso di rifiuto di fornirle).

Tipo di intervento

Sulla persona sottoposta ad indagini (non sugli altri soggetti) la polizia giudiziaria può effettuare rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché gli altri accertamenti che lo sviluppo tecnologico consente di effettuare. Tali rilievi sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini. Ai sensi dell'art. 349, comma 2-*bis*, c.p.p., con il consenso dell'indagato è possibile prelevare capelli o saliva. Se l'indagato invece non presta il suo consenso, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo (nel rispetto della dignità personale del soggetto), ma deve prima ottenere un'autorizzazione scritta, o resa oralmente e confermata per iscritto, da parte del pubblico ministero.

Profili procedurali

Come disposto dall'art. 349, comma 3, c.p.p., la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini viene invitata a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni (art. 161 c.p.p.) che si renderanno necessarie nel corso del procedimento (informazione di garanzia, avviso *ex* art. 415-*bis* c.p.p., richiesta di rinvio a giudizio, ecc.). La medesima persona è invitata anche ad indicare i recapiti della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio e i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Questi dati servono ad agevolare il rintraccio dell'indagato, le comunicazioni di cortesia e le interlocuzioni con il difensore.

La polizia giudiziaria può accompagnare nei propri uffici la per-

sona che rifiuti di farsi identificare o che fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità (art. 349, comma 4, c.p.p.). La persona accompagnata può essere trattenuta per il tempo strettamente necessario all'identificazione e comunque non oltre le dodici ore. La persona può comunque essere trattenuta non oltre le ventiquattro ore nel caso in cui l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ma la polizia deve dare avviso anche orale al pubblico ministero, e la persona accompagnata ha facoltà di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

Il pubblico ministero può disporre l'immediato rilascio della persona qualora non sussistano le condizioni che legittimano l'esercizio del potere coercitivo (art. 349, comma 5, c.p.p.).

L'identificazione è un tipico atto non garantito, pertanto non deve essere dato alcun avviso al difensore che, comunque, non potrebbe parteciparvi. A tale atto possono procedere tanto gli ufficiali quanto gli agenti di polizia giudiziaria.

Di tutte le operazioni compiute a norma dell'art. 349 c.p.p. è redatto verbale (art. 357, comma 2, lett. e), c.p.p.), conservato nel fascicolo del pubblico ministero.

4.1 *Le sommarie informazioni dall'indagato*

Nell'ambito dell'attività di investigazione indiretta della polizia giudiziaria, l'art. 350 c.p.p. prevede tre diverse modalità, nei presupposti e nel regime di utilizzabilità, attraverso cui l'indagato può rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria.

I commi da 1 a 4 della norma in esame disciplinano l'assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata che non si trovi in stato di arresto, di fermo ovvero non sia sottoposta alla misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-*bis* c.p.p.). La *ratio* della predetta esclusione sta nell'esigenza di riservare alla sola autorità giudiziaria il "contatto" con la persona *in vinculis*. Legittimati al compimento dell'atto sono soltanto gli ufficiali di polizia giudiziaria e non anche gli agenti.

L'atto mutua parzialmente la disciplina dell'interrogatorio.

Prima di assumere le informazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria invita la persona sottoposta ad indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, ne individua uno d'ufficio (art. 97, comma 3, c.p.p.). Se il difensore non è stato reperito o non è comparso la polizia provvede a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p., chiedendo il nominativo di un altro difensore all'apposito ufficio centralizzato.

Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore. Questi ha diritto di essere tempestivamente avvisato ed ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. La sua assenza integra una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

In considerazione dell'espresso richiamo delle modalità previste dall'art. 64 c.p.p., l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto ad avvisare l'indagato che:

- 1) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- 2) soltanto sulle proprie generalità ha l'obbligo di rispondere secondo verità, mentre sul resto ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
- 3) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197-*bis* c.p.p.

Dal mancato rinvio all'art. 65 c.p.p. consegue che, a differenza di quanto previsto per l'interrogatorio del pubblico ministero (e della polizia giudiziaria quando vi procede su delega), l'ufficiale di polizia giudiziaria non è tenuto a contestare all'indagato l'addebito provvisorio né a rendergli noti gli elementi a suo carico. Se lo ritiene utile ai fini delle indagini può quindi legittimamente tacere l'esistenza di elementi di prova a carico dell'indagato.

Documentazione

L'atto è documentato mediante verbale (art. 357, comma 2, c.p.p.). Le dichiarazioni assunte sono utilizzabili dal giudice per tutti i provvedimenti che possono essere emessi durante le indagini e l'udienza preliminare.

In dibattimento possono essere utilizzate soltanto se contestate all'imputato che abbia accettato di sottoporsi all'esame e, di regola, possono soltanto essere valutate ai fini della credibilità dell'imputato che abbia ritrattato o abbia detto di non ricordare (artt. 503, comma 4 e 500, comma 2, c.p.p.).

La persona che si trova sul luogo e nell'immediatezza dei fatti

Se l'indagato e il suo difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza mediante un collegamento audiovisivo le cui modalità sono disciplinate dall'art. 133-*ter* c.p.p.

I commi da 5 e 6 dell'art. 350 c.p.p. disciplinano invece l'assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata che si trovi sul luogo o nell'immediatezza del fatto. È consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria porre domande alla persona indagata, anche se arrestata in flagranza o fermata, ed anche senza la presenza del difensore, allo scopo di acquisire notizie ed indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. Di tali notizie ed

Dichiarazioni spontanee

indicazioni è vietata ogni documentazione e utilizzazione in dibattimento ed in fasi precedenti.

Il comma 7 della norma in esame, infine, disciplina le dichiarazioni spontanee, che tanto l'ufficiale quanto l'agente di polizia giudiziaria possono ricevere dall'indagato libero o arrestato. Si tratta di dichiarazioni non sollecitate dalla polizia, ma frutto dell'iniziativa della persona sottoposta ad indagine.

Non è previsto l'obbligo di dare gli avvisi contenuti nell'art. 64, comma 3, c.p.p. che, peraltro, sembrano incompatibili con la natura spontanea di tali dichiarazioni.

Nonostante le minori garanzie, il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni in esame è simile a quello, sopra descritto, delle dichiarazioni rese dall'indagato con la presenza del difensore. Di esse, infatti, non può essere fatta alcuna utilizzazione in dibattimento (mentre sono utilizzabili nelle fasi precedenti, ad esempio nel giudizio abbreviato), ad esclusione delle contestazioni *ex* art. 503, comma 3, c.p.p.

4.2 Le altre sommarie informazioni

L'art. 351 c.p.p. attribuisce alla polizia giudiziaria (ufficiali ed agenti) il potere di assumere sommarie informazioni dalle persone non sottoposte ad indagine (persona offesa, danneggiato e qualsiasi altro soggetto informato sui fatti per i quali si procede).

Le persone informate sui fatti

Le "persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini", come le definisce il codice, hanno una posizione sostanzialmente analoga a quella del testimone: esse hanno dunque l'obbligo di riferire secondo verità ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentite.

Dal richiamo dell'art. 197 c.p.p. (cui rinvia l'art. 362 c.p.p., a sua volta espressamente richiamato dall'art. 351 c.p.p.) deriva altresì l'estensione alla persona informata dell'incompatibilità a testimoniare prevista per l'imputato. Colui che risulta indagato non può pertanto essere sentito come persona informata. L'emergere di indizi di reità in capo al dichiarante produce il repentino mutamento della veste procedimentale del medesimo (art. 63 c.p.p.).

Obblighi e facoltà

Le persone informate hanno l'obbligo di presentarsi, come si ricava dall'art. 650 c.p., e l'obbligo di attenersi alle prescrizioni impartite, come ad esempio nel caso in cui venga loro richiesto di identificare persone o cose. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto la polizia giudiziaria non può chiedere informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. La violazione di tale divieto dà luogo ad inutilizzabilità delle informazioni acquisite.

La polizia giudiziaria non può obbligare la persona informata a fornire dichiarazioni su fatti dai quali possa emergere una sua responsabilità penale (art. 198, comma 2, c.p.p.); qualora si tratti di un prossimo congiunto dell'indagato, la polizia deve avvisare, a pena di nullità, la persona informata della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni (art. 199 c.p.p.). Nei casi previsti dalla legge (artt. 199-203 c.p.p.) la persona informata può opporre il segreto. La polizia giudiziaria deve astenersi dall'esaminare il soggetto sulle voci correnti nel pubblico, salvo che risulti impossibile scinderle dalla deposizione sui fatti (art. 194, comma 3, c.p.p.). Occorre anche evitare che la persona informata riferisca sulla moralità dell'indagato (art. 194, comma 1, c.p.p.).

Secondo quanto disposto dall'art. 430bis c.p.p., alla polizia giudiziaria (ma anche al pubblico ministero ed al difensore) è fatto divieto di assumere informazioni dalla persona ammessa a deporre ai sensi dell'art. 507 c.p.p., da quella indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'art. 422, comma 2, c.p.p., ovvero nella lista dei testimoni presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. Tale divieto cessa però dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

Persona imputata in un procedimento connesso ovvero imputata di un reato collegato a quello per cui si procede

L'art. 351, comma 1-bis, c.p.p. attribuisce ai soli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di assumere informazioni dalla persona imputata in un procedimento connesso ovvero dalla persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede. La persona sentita ha diritto ad essere assistita da un difensore; in caso di mancata nomina del difensore di fiducia deve essergli nominato quello d'ufficio. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto. Sebbene la disposizione non contenga alcun richiamo all'art. 210 c.p.p. (contenuto, invece, nell'art. 383 c.p.p.), la dottrina ritiene che l'ufficiale di polizia giudiziaria debba comunque dare gli avvisi in esso previsti.

Persona offesa vulnerabile

L'art. 351, comma 1ter, c.p.p. stabilisce che nei procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, con il compito di "mediare" la conduzione dell'ascolto e nel creare un *setting* adeguato per l'audizione, adattando o "traducendo" le domande in un linguaggio comprensibile alla vittima, anche per evitare sue possibili suggestioni. Secondo quanto stabilisce il medesimo comma 1ter dell'art. 351 c.p.p., il pubblico ministero procede allo

stesso modo quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità.

In ogni caso il pubblico ministero deve assicurare che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo che sia assolutamente necessario per le indagini.

Documentazione

Le sommarie informazioni assunte dal potenziale testimone sono documentate mediante verbale (art. 357, comma 2, lett. c), c.p.p.). Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, le dichiarazioni sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357, comma 3-*bis*, c.p.p.). La persona chiamata a rendere sommarie informazioni deve essere avvisata che può chiedere la riproduzione fonografica delle proprie dichiarazioni (art. 351, comma 1-*quater*, c.p.p.). Se le dichiarazioni provengono da persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, devono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 357, comma 3-*ter*, c.p.p.). La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria (art. 357, comma 3-*quater*, c.p.p.).

Nella fase delle indagini preliminari le sommarie informazioni hanno una utilizzabilità piena; in dibattimento, di regola, non sono utilizzabili con le seguenti eccezioni: se si tratta di dichiarazioni ripetibili, sono utilizzabili ai fini delle contestazioni, nei limiti posti dall'art. 500 c.p.p.; se le dichiarazioni sono divenute irripetibili, possono essere utilizzate mediante lettura (art. 512 c.p.p.).

5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria

La perquisizione è un atto tipico di investigazione diretta mediante il quale gli ufficiali di polizia giudiziaria (o, in casi eccezionali di particolare necessità ed urgenza, gli agenti), ricorrendo a situazioni di urgenza o nella flagranza del reato, procedono alla ricerca materiale di un evaso, di un condannato o di una persona da arrestare,

Presupposti e condizioni

fermare o catturare per gravi reati, ovvero alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, nei luoghi ove fondatamente le ritengono occultate o sulla persona di chi hanno motivo di ritenere le nasconda.

Tipico atto a sorpresa, la perquisizione integra un mezzo di ricerca della prova e, pertanto, non può servire come strumento di acquisizione della notizia di reato. Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la perquisizione implica e presuppone l'esistenza di una notizia di reato. Perché sussista il requisito del "fondato motivo" che le cose o le persone si trovino in un determinato luogo, occorre che la polizia giudiziaria abbia a disposizione elementi obiettivi dai quali emerga con sufficiente probabilità che le cose o le persone ricercate si trovano nel posto in cui viene eseguita la perquisizione. È sufficiente anche un indizio, che sia però fondato sulla probabilità e non sulla mera possibilità.

La perquisizione eseguita di iniziativa richiede condizioni rigorose che ne giustifichino l'urgenza: il primo comma dell'art. 352 c.p.p. indica la flagranza del reato o l'evasione, situazioni nelle quali il requisito dell'urgenza è presunto; il secondo comma – che contempla diverse ipotesi riguardanti il fermo di una persona indagata, l'esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o che dispone la carcerazione per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza – richiede invece una urgenza qualificata, consistente in particolari motivi che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

Garanzie

In ordine alla modalità di perquisizione ed alle garanzie, va ricordato che l'indagato, se presente, deve essere avvertito circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; quest'ultimo può assistere all'atto, ma senza diritto al preavviso, trattandosi di tipico atto a sorpresa.

Documentazione

Delle operazioni compiute la polizia giudiziaria deve redigere un verbale che va trasmesso, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita. Questi, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione. Laddove la perquisizione si traduca nel sequestro di beni al fine di sottrarli alla libera disponibilità dell'indagato, si ritiene che la convalida del sequestro si estenda anche alla perquisizione. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro (nel qual caso l'interessato potrà proporre ricorso per riesame), entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 252-bis c.p.p.

Il verbale, in quanto atto non ripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento, a norma dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p.

Ipotesi particolari di perquisizione di iniziativa sono previste da diverse leggi speciali. Le più importanti sono quelle in materia di armi (art. 41, R.D. n. 773) del 1931, quelle riguardanti interi edifici o blocchi di edifici (art. 27, comma 1, legge n. 55 del 1990; art. 25-*bis*, d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992), quelle in materia di sostanze stupefacenti (artt. 99 e 103, d.P.R. n. 309 del 1990) e quelle in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 5, comma 1, d.l. n. 122 del 1993, convertito nella legge n. 205 del 1993).

6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza

L'art. 353 c.p.p. disciplina l'attività che la polizia giudiziaria può compiere al fine di assicurare la disponibilità di plichi sigillati o altrimenti chiusi e di corrispondenza che potrebbero essere oggetto di un provvedimento di sequestro ad opera del pubblico ministero.

L'ufficiale di polizia giudiziaria, di regola, deve trasmettere intatti al pubblico ministero i plichi sigillati o altrimenti chiusi da acquisire, la cui apertura richieda un'effrazione della busta: ciò implica l'implicito divieto di aprirli e di prendere conoscenza del contenuto. Se l'ufficiale di polizia giudiziaria ha fondato motivo di ritenere che il plico contenga notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto (art. 354, comma 2, c.p.p.). Trattandosi di atto a sorpresa, all'apertura dei plichi il difensore della persona indagata ha soltanto facoltà di assistere, ma non ha diritto al preavviso.

Se si tratta di corrispondenza (lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica), per i quali è consentito il sequestro a norma dell'art. 254 c.p.p., gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, possono ordinare a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospendere l'inoltro. Ma se entro quarantotto ore dall'ordine il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati (art. 354, comma 3, c.p.p.).

I documenti acquisiti potranno essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento, in quanto cose pertinenti al reato. Potranno essere inseriti anche i verbali delle operazioni, trattandosi di atti irripetibili.

7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio

L'art. 354, comma 1, c.p.p., specificando quanto genericamente indicato nell'art. 348, comma 2, lett. a), c.p.p., attribuisce agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria il potere di compiere un'attività di conservazione, consistente nell'impedire che le tracce e le cose pertinenti al reato e lo stato dei luoghi e delle cose subiscano mutamenti prima dell'intervento del pubblico ministero. Le attività di conservazione sono costituite da operazioni essenzialmente atipiche, dai contenuti più vari, in relazione alla tipologia delittuosa ed alle condizioni di spazio e di tempo. Si pensi alla necessità di impedire che le cose siano spostate di posizione (il cadavere, il bossolo, ecc.), che vengano asportati oggetti (l'arma del delitto), che siano eliminate tracce (le impronte digitali, le tracce ematiche, le formazioni pilifere, le tracce di fibre tessili, i residui dello sparo, ecc.) o che ne vengano aggiunte altre (mozziconi di sigaretta, impronte, ecc.).

Rilievi e accertamenti urgenti

Sebbene il legislatore non fornisca una definizione di "rilievi" e di "accertamenti urgenti", si ritiene comunque possibile affermare, attraverso una interpretazione sistematica, che i rilievi e gli accertamenti previsti dall'art. 354, comma 2, c.p.p. consistano in operazioni a contenuto descrittivo (es.: rilievi planimetrici) o segnaletico (es.: rilievi dattiloscopici e fotografici) e, più in generale, in attività di natura ricognitivo- ispettiva. La polizia giudiziaria compie tali attività attraverso il proprio personale specializzato (ad esempio, per l'arma dei carabinieri, il Ra.C.I.S. con tutte le sue articolazioni territoriali, R.I.S. e S.I.S.) oppure ricorrendo ad ausiliari estranei all'amministrazione dotati di specifiche competenze tecniche che non possono rifiutare la loro opera (art. 348, comma 4, c.p.p.).

I rilievi consistono nell'attività di osservazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, nonché nella descrizione delle tracce o degli effetti materiali del fatto-reato. Devono essere compiuti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria in presenza due presupposti: 1) che il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente, ovvero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini; 2) che vi sia una situazione di urgenza, derivante dal pericolo che nel frattempo lo stato dei luoghi si possa alterare o che le tracce vadano perdute. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per la polizia giudiziaria di informare prontamente il pubblico ministero in ordine all'attività svolta.

L'accertamento urgente è un'operazione di tipo tecnico che deve essere compiuta dalla polizia giudiziaria in presenza dei suddetti presupposti.

**Legittimazione
e documentazione**

Legittimati al compimento dell'accertamento sono, di regola, soltanto gli ufficiali di polizia giudiziaria; tuttavia, in presenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza gli atti previsti dagli artt. 352 e 354, commi 2 e 3, c.p.p. possono essere compiuti anche dagli agenti.

Il difensore ha facoltà di assistere ai rilievi ed agli accertamenti urgenti, senza diritto di preavviso, trattandosi comunque di atti a sorpresa.

Le attività in esame sono documentate mediante verbale e, trattandosi di atti non ripetibili, saranno inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

La polizia giudiziaria, quando agisce di propria iniziativa, deve conservare gli elementi di prova e non modificarli. Un accertamento che comporti la modifica dell'elemento di prova, essendo non ripetibile, è riservato al pubblico ministero, che lo compirà nelle forme garantite dell'art. 360 c.p.p., con preavviso all'indagato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori. La polizia giudiziaria può compiere, pertanto, soltanto quegli accertamenti urgenti che, se anche manipolano una cosa, tuttavia non comportano modifiche dell'elemento di prova (es.: la raccolta di residui di polvere da sparo sulla mano del presunto sparatore o il prelievo da un oggetto delle impronte digitali).

Qualora nel corso delle attività siano reperiti dati, informazioni e programmi informatici o sistemi informatici o telematici, gli ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ad adottare le misure tecniche per salvaguardarne l'integrità, devono procedere alla immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e l'immodificabilità della stessa.

Il sequestro disciplinato dall'art. 354, comma 2, c.p.p. costituisce la tipica attività di assicurazione delle fonti di prova. È evidente come tale atto possa essere eseguito solo in presenza di esigenze probatorie, come si evince dalla specifica e tassativa indicazione del suo oggetto consistente nel corpo del reato e nelle cose ad esso pertinenti. Per l'esame dettagliato dell'istituto si rinvia alla trattazione nei mezzi di ricerca della prova. In questa sede si evidenzia unicamente che l'ufficiale di polizia giudiziaria compie il sequestro probatorio di iniziativa se vi è pericolo nel ritardo ed il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente. Il verbale deve essere trasmesso entro quarantotto ore al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Se ne ricorrono i presupposti (art. 355, comma 2, c.p.p.), nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero lo convalida con decreto motivato.

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

Cass. pen., Sez. II, 28 ottobre 2022, n. 40925.

«In tema di sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato abbia comunque avuto notizia dell'avvenuta convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine, la circostanza che l'interessato, cui non era mai stato notificato il decreto di convalida, avesse presentato istanza di dissequestro del bene tramite il proprio difensore)».

Cass. pen., Sez. V, 26 ottobre 2022, n. 40386.

«Sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l'imputato abbia prestato il consenso».

Cass. pen., Sez. IV, 07 ottobre 2022, n. 38011.

«L'attività di verifica di un allaccio abusivo di energia elettrica da parte della polizia giudiziaria ha natura di mero rilievo, che si risolve nella constatazione, raccolta e conservazione dei dati materiali pertinenti al reato, e, come tale, non è soggetto al regime delle garanzie difensive previste dall'art. 360 c.p.p., ma a quelle di cui agli artt. 354, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.».

Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2022, n. 36817.

«Il prelievo di un campione di olio dal motore di un autoveicolo rientra nella previsione dell'art. 354 c.p.p., risolvendosi in un'attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 c.p.p., sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento».

Cass. pen., Sez. III, 15 luglio 2022, n. 27448.

«Le dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, c.p.p. sono utilizzabili sono nella fase procedimentale e negli eventuali riti a prova contraria, se effettivamente spontanee, cioè purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. Infatti l'art. 350, comma 7, c.p.p., non consente l'utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall'indagato e tali dichiarazioni possono solo essere utilizzate in dibattimento per le contestazioni».

Cass. pen., Sez. II, 13 giugno 2022, n. 22962.

«Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi *ex art. 64 c.p.p.*, alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse».

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Come si articola l'attività di P.G.?

L'attività di investigazione consiste sia nel compimento di atti atipici (es.: appostamenti, pedinamenti, accertamenti di vario genere), sia nel compimento di atti tipici, specificamente disciplinati (artt. 349-354 c.p.p.: rilievi, perquisizioni, accertamenti urgenti, ecc.). Al riguardo, si distingue tra: 1) attività di iniziativa autonoma in senso stretto, che prende avvio dal momento in cui è pervenuta la notizia di reato e termina nel momento in cui il pubblico ministero ha impartito le sue direttive; 2) attività di iniziativa successiva in senso ampio, che si realizza dopo la ricezione delle direttive emesse dal pubblico ministero e che, come si è detto più ampiamente nel par. 1.1, può a sua volta articolarsi in iniziativa guidata dal pubblico ministero ed in iniziativa parallela, cioè anche al di fuori delle direttive che vengono dal magistrato; 3) attività di iniziativa integrativa, svolta sulla base dei dati emersi a seguito del compimento di atti delegati dal pubblico ministero (quando, ad esempio, da un interrogatorio delegato emergono fonti di prova da assicurare).


In cosa consiste l'attività di identificazione della P.G.?

L'identificazione è l'atto, disciplinato dall'art. 349 c.p.p., attraverso il quale viene attribuito un nome ad una persona fisica già individuata, della quale però non si conoscono le generalità. L'art. 349 c.p.p. disciplina l'identificazione della persona sottoposta ad indagini e delle persone informate dei fatti. L'atto di identificazione può avere una sua autonomia, ma può anche essere il presupposto di un altro atto, come ad esempio l'assunzione di sommarie informazioni (artt. 350 e 351 c.p.p.). È ovvio, infatti, che prima dell'assunzione di tali informazioni, la polizia giudiziaria deve procedere alla identificazione del dichiarante secondo quanto dispone l'art. 349 c.p.p. nonché, quando la persona da identificare è l'indagato, secondo quanto dispongono gli artt. 66 e 349 c.p.p. e l'art. 21 disp. att. c.p.p. La dichiarazione delle generalità e delle altre indicazioni relative alla identità personale integra un obbligo penalmente sanzionato (art. 496 c.p., in caso di false dichiarazioni e art. 651 c.p., in caso di rifiuto di fornirle).

Con quali modalità la P.G. assume informazioni dell'indagato libero?

I commi da 1 a 4 dell'art. 350 c.p.p. disciplinano l'assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata che non si trovi in stato di arresto, di fermo ovvero non sia sottoposta alla misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-*bis* c.p.p.). La *ratio* della predetta esclusione sta nell'esigenza di riservare alla sola autorità giudiziaria il "contatto" con la persona *in vinculis*. Legittimati al compimento dell'atto sono soltanto gli ufficiali di polizia giudiziaria e non anche gli agenti. L'atto mutua parzialmente la disciplina dell'interrogatorio. Prima di assumere le informazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria invita la persona sottoposta ad indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, ne individua uno d'ufficio (art. 97, comma 3, c.p.p.). Se il difensore non è stato reperito o non è comparso la polizia provvede a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p.,





chiedendo il nominativo di un altro difensore all'apposito ufficio centralizzato. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore. Questi ha diritto di essere tempestivamente avvisato ed ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. La sua assenza integra una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 c.p.p. In considerazione dell'espresso richiamo delle modalità previste dall'art. 64 c.p.p., l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto ad avvisare l'indagato che: 1) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; 2) soltanto sulle proprie generalità ha l'obbligo di rispondere secondo verità, mentre sul resto ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; 3) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197-*bis* c.p.p. Dal mancato rinvio all'art. 65 c.p.p. consegue che, a differenza di quanto previsto per l'interrogatorio del pubblico ministero (e della polizia giudiziaria quando vi procede su delega), l'ufficiale di polizia giudiziaria non è tenuto a contestare all'indagato l'addebito provvisorio né a rendergli noti gli elementi a suo carico. Se lo ritiene utile ai fini delle indagini può quindi legittimamente tacere l'esistenza di elementi di prova a carico dell'indagato.

